



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

D.R. N. 1139 / 2021  
Prot. N. 104460 - V/5  
del 24/09/2021

**BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE  
DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  
NEL PERIODO GENNAIO 2021 / SETTEMBRE 2021**

Premesse .....	2
Articolo 1 – Requisiti di accesso .....	2
Articolo 2 – Partecipazione al concorso .....	3
Articolo 3 – Risorse disponibili .....	4
Articolo 4 – Assegnazione del beneficio.....	4
Articolo 5 – Controlli.....	4
Articolo 6 – Responsabile del procedimento .....	5
Articolo 7 – Riferimenti per informazioni.....	5
Articolo 8 – Riferimenti normativi .....	5

## Premesse

La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n.178 ha introdotto una misura posta a sostegno del pagamento del canone di locazione degli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021; in particolare l'art. 1 comma 526 dispone: *“Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 Euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di Euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato”,* nonché il comma 527 dispone: *“Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”.*

L'Università Ca' Foscari Venezia disciplina tale agevolazione con il presente Bando, in ottemperanza al Decreto Interministeriale n.1013 del 30 luglio 2021, pubblicato il 10 settembre 2021, che ne ha stabilito le modalità di attuazione.

Il beneficio consiste in un contributo per il canone di locazione sostenuto per il periodo intercorrente da gennaio 2021 a settembre 2021.

## Articolo 1 – Requisiti di accesso

1. Gli studenti iscritti per l'anno accademico 2020/2021 ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia, in regola col pagamento delle tasse e dei contributi possono partecipare al presente Bando se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di **attestazione ISEE 2021 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** in favore del richiedente il beneficio (tale attestazione non deve riportare omissioni/difformità) o dell'**ISEE Corrente 2021** valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o dell'**ISEE Parificato 2021, il cui valore non superi i 20.000,00 Euro**;
  - b) per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2021:
    - avere stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato in un Comune diverso da quello ove risiede lo studente nel periodo compreso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021;
    - avere una carriera attiva per i mesi di contratto per i quali si chiede il contributo: lo studente deve risultare regolarmente iscritto all'anno accademico 2020/2021 alla data di scadenza del bando;
    - non avere conseguito il titolo nelle sessioni relative all'anno accademico 2019/2020.
2. Gli studenti non devono essere beneficiari di altri contributi pubblici per l'alloggio con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico. Tale beneficio risulta pertanto incompatibile con:
  - la Borsa per il diritto allo studio con lo status di “fuori sede”, assegnata dall'Università (prima e seconda assegnazione) per conto della Regione del Veneto per l'anno accademico 2020/2021;
  - altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per il periodo ricadente da gennaio 2021 a settembre 2021.Potranno invece richiedere il rimborso gli studenti che hanno beneficiato della Borsa per il diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021, con lo status di “pendolare” o “in sede”, non essendo incluso in tale borsa il valore del servizio abitativo.
3. Gli studenti interessati al beneficio descritto sono invitati prima di presentare domanda a verificare il possesso dei requisiti di accesso.

## Articolo 2 – Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso è obbligatorio **entro e non oltre le ore 12:30 di lunedì 25 ottobre 2021**:

- a) **compilare in ogni sua parte il form on line** disponibile alla pagina web di Ateneo [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Sostegno pagamento canone locazione 2021 ([www.unive.it/pag/42179](http://www.unive.it/pag/42179)) che dovrà essere trasmesso telematicamente al Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando il pulsante “*invia modulo*”, allegando in un unico pdf la seguente documentazione:

### **CONTRATTO DI LOCAZIONE** che deve essere:

- relativo ad una unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo che non sia di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare, situato in un Comune diverso da quello ove risiede lo studente;
- a titolo oneroso;
- redatto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i.;
- intestato/cointestato allo studente richiedente il beneficio; non sarà considerato il contratto intestato a genitori o soggetti diversi dallo studente;
- valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

unitamente al contratto di locazione deve essere presentata:

- la documentazione relativa all’avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l’Agenzia delle Entrate;
- la ricevuta del pagamento annuale dell’Imposta di Registro; se il contratto di locazione aderisce alla Cedolare Secca è richiesta copia della ricevuta di avvenuta registrazione (è accettata anche copia della registrazione effettuata on-line);

Nel caso in cui lo studente abbia preso alloggio a titolo oneroso presso le **residenze dell’ESU convitti, residence, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, su carta intestata dell’Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma che inerisce il periodo per il quale lo studente chiede il sostegno al canone di locazione).

### **QUIETANZE DI PAGAMENTO**. Il richiedente dovrà:

- dichiarare nel form il/i mese/i di per il/i quale/i chiede il sostegno al canone di locazione, il relativo importo pagato;
- allegare fattura, ricevuta fiscale nominativa o altra documentazione (bonifico) comprovante il pagamento del canone mensile da cui emerga l’importo pagato e l’imputabilità di tale spesa a sé stesso.

Non saranno prese in considerazione le eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze domestiche, spese di connessione internet ecc.) non inerenti al mero canone riportato nel contratto di locazione, né le commissioni di pagamento delle singole rate.

La documentazione inerente il contratto e i giustificativi di spesa relativi all’agevolazione richiesta dovranno essere raggruppati in **un unico file in formato pdf. non superiore a 10 MB da allegare al suddetto form on line.**

A conclusione della procedura il candidato riceverà automaticamente, all’indirizzo indicato in fase di compilazione del form on line, una mail di conferma della presentazione della domanda.

- b) **aver ottenuto dall’INPS l’attestazione ISEE 2021 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (tale attestazione non deve riportare omissioni/differenze), o l’**ISEE Corrente 2021** valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o nel caso di redditi esteri l’**ISEE Parificato 2021** dal CAF convenzionato con l’Ateneo, in favore dello studente richiedente il beneficio.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'attestazione deve riportare la nota che la stessa si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ciascuno studente.

Sarà accettata l'attestazione ISEE riferita all'anno solare 2021, ossia richiesta dal 1 gennaio 2021 sino alla data di scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non sarà presa in considerazione l'attestazione ISEE richiesta oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno al pagamento del canone di locazione, l'attestazione ISEE ordinaria che non si applica alle provvidenze per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE che riporti omissioni/difformità.

Il valore dell'ISEE sarà recepito d'ufficio dalla banca dati dell'INPS previo consenso che il candidato dovrà fornire obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda.

**c) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando.**

## **2. Non saranno accolte:**

- le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria;
- le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 25 ottobre 2021;
- le documentazioni integrative alla domanda già trasmessa.

## **Articolo 3 – Risorse disponibili**

1. Il tetto massimo nazionale di spesa a titolo di sostegno al canone di locazione per l'anno 2021 viene stabilito in 15 milioni di Euro. Si precisa che l'importo pro capite del contributo, che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto, è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.

## **Articolo 4 – Assegnazione del beneficio**

1. Effettuati i controlli sulle istanze presentate, l'Università provvederà, entro il 29 novembre 2021, a comunicare al Ministero i dati relativi al numero di studenti idonei al contributo. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individuerà l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei.

Una volta che il Ministero avrà assegnato la quota parte delle risorse ad ogni singola Università sarà pubblicato alla pagina [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Sostegno pagamento canone locazione 2021 ([www.unive.it/pag/42179](http://www.unive.it/pag/42179)), la graduatoria con l'esito delle domande pervenute, l'indicazione dell'ottenimento o meno del beneficio e l'importo del contributo assegnato.

2. L'assegnazione del sostegno al canone di locazione è soggetta alle trattenute e oneri previsti per legge.

Il Settore Diritto allo Studio e Disabilità comunicherà (via mail all'indirizzo istituzionale [matricola@stud.unive.it](mailto:matricola@stud.unive.it)) allo studente assegnatario del beneficio l'eventuale documentazione fiscale da compilare e ritrasmettere con le modalità e tempistiche che saranno rese note in tale comunicazione ed il periodo di accredito del contributo.

3. Il contributo sarà erogato **mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari** che dovrà risultare attiva (<https://www.unive.it/pag/8742/>).

## **Articolo 5 – Controlli**

1. Le domande saranno verificate dal Settore Diritto allo studio e Disabilità successivamente al 25 ottobre 2021.
2. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
3. I candidati dovranno aver cura di conservare, per 5 anni, la documentazione originale, trasmessa in allegato al form on line di domanda. In caso di verifica l'interessato dovrà esibire al Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell'Ateneo la documentazione originale per dimostrare

la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La mancata presentazione della documentazione originale o la difformità tra questa e la documentazione allegata al form on line, comporterà la decadenza dall'agevolazione ottenuta e la restituzione degli importi ricevuti; la restituzione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dal Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell'Ateneo.

4. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
5. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.
6. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio e Disabilità di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della decadenza dell'agevolazione.
7. Incorre nella revoca del beneficio:
  - chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
  - chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000).

#### **Articolo 6 – Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è il direttore dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

#### **Articolo 7 – Riferimenti per informazioni**

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- segnalazione all'indirizzo [www.unive.it/aiutostudenti](http://www.unive.it/aiutostudenti)
- appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo [www.unive.it/pag/10590](http://www.unive.it/pag/10590), nel seguente orario di apertura: martedì e venerdì: 9.30 - 12.30 e mercoledì 9:30 -12:30 e 14:30 - 16:30

#### **Articolo 8 – Riferimenti normativi**

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n.750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014

D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147

Legge 30 dicembre 2020, n.178

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021

Decreto Interministeriale del 30 luglio 2021, n.1013

Venezia, 24 settembre 2021

f.to La Rettrice  
prof.ssa Tiziana Lippiello

#### **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it).

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it), email: [dpo@unive.it](mailto:dpo@unive.it)).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).